



Roma, 15 giugno 1999

CIRCOLARE N. 89/1999

OGGETTO: LAVORO - COLLEGATO ALLA FINANZIARIA '99 - LEGGE 17.5.1999, N.144, SU S.O. ALLA G.U. N.118 DEL 22.5.1999.

Con l'approvazione del "collegato lavoro", che fa seguito al "collegato ordinamentale" (legge n.448/98) e al "collegato fiscale" (legge n.133/99), si e' completato il quadro dei provvedimenti di contorno alla legge finanziaria '99. Molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame traggono origine dal *Patto sociale per il lavoro* del 23 dicembre '98: alcune sono immediatamente operative, altre invece conferiscono delega al Governo per la successiva attuazione. Per quanto riguarda in particolare le deleghe, le piu' significative sono quelle per la riforma degli ammortizzatori sociali e per la riforma dell'INAIL, da esercitarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000.

Si evidenziano nel dettaglio gli aspetti di maggiore interesse della legge con riserva di tornare sui singoli argomenti per gli opportuni approfondimenti.

Ammortizzatori sociali (art. 45) - Punto centrale della riforma e' rappresentato dall'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i settori economici (come e' noto, attualmente ne sono destinatarie tutte le imprese inquadrare previdenzialmente nell'industria e poche altre categorie). L'estensione non consistera' nel puro e semplice ampliamento del campo di applicazione degli istituti vigenti, dovendosi comunque rispettare le indicazioni della legge n.662/96 (finanziaria '97), e cioe' la **costituzione in sede di contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi di categoria nei quali far confluire i contributi a carico delle imprese e dei lavoratori**. In ogni caso l'estensione non dovra' comportare oneri per lo Stato, ma dovra' essere finanziata interamente dai settori interessati.

INAIL (art. 55) - La riforma intende razionalizzare il sistema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche al fine di diminuirne l'incidenza sul costo del lavoro. Per realizzare questo obiettivo il Governo e' stato delegato a ripensare l'attuale assetto gestionale dell'INAIL in modo da rendere i premi maggiormente aderenti ai rischi specifici dei singoli settori. In particolare e' stata prevista la suddivisione della *gestione industria*, (nella quale fino a oggi confluivano i premi versati da tutti i settori tranne l'agricoltura), in quattro gestioni separate: industria, artigianato, terziario e altre attivita' (credito, assicurazione e enti pubblici); a ciascuna gestione corrispondera' una propria tariffa con distinti tassi di premio a seconda dei settori che ne fanno parte.

Tra gli altri criteri di delega si segnalano in particolare:

- l'estensione dell'obbligo assicurativo anche ai dirigenti;
- l'estensione della copertura assicurativa al *danno biologico* (cioe' alle conseguenze dannose che l'infortunio comporta per l'individuo non solo sul piano economico ma anche su tutte le altre situazioni in cui si manifesta la sua personalita', come quelle sociali, affettive, culturali, ecc.), e all'*infortunio in itinere*, (cioe' occorso al lavoratore durante il tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro);
- la previsione di finanziamenti per le piccole e medie imprese che adeguino le proprie strutture alle normative della sicurezza sul lavoro o che provvedano alla riqualificazione professionale degli invalidi in servizio;
- la possibilita' per le aziende di versare in quattro rate anche l'eventuale regolarizzazione del premio relativo all'anno precedente (at

- tualmente il pagamento rateale e' previsto solo per la parte di premio anticipato).

Incentivi alle imprese (art. 45) - Il Governo e' stato delegato a rivedere anche il complesso sistema di incentivi contributivi alle imprese per le nuove assunzioni, riservando particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle imprese ubicate in zone ad alto tasso di disoccupazione, nonche' a quelle che accrescono l'occupazione femminile. La riforma dovra' tendere, da un lato, a razionalizzare le diverse tipologie di incentivi eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni attuali e, dall'altro, a semplificare le procedure di attribuzione degli stessi. I principali istituti sui quali dovra' concentrarsi l'attenzione del Governo sono i contratti di formazione e lavoro, sui quali come e' noto l'Unione Europea ha recentemente espresso talune riserve, nonche' le diverse forme atipiche di inserimento al lavoro (borse di lavoro, stage, piani di inserimento professionale) che necessitano di un coordinamento che ne precisi meglio i rispettivi ambiti.

Tra i criteri di delega e' stato previsto di incentivare lo utilizzo del contratto part-time per i lavoratori anziani per favorire la contestuale assunzione di giovani con lo stesso tipo di contratto (cosiddetta *staffetta giovani/anziani*).

Piani di inserimento professionale (art. 66 comma 5) - Sono stati prorogati per gli anni 99 e 2000 i *piani di inserimento professionale* che sarebbero scaduti il 31 dicembre scorso. Come e' noto, ai piani possono ricorrere le aziende di qualsiasi dimensione operanti nel Sud e nelle zone svantaggiate del Centro-Nord per inserire per un massimo di 12 mesi, senza dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente, diplomati o laureati di eta' compresa tra i 19 e i 32 anni.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in base alla legge n.451/94, per poter utilizzare nuovamente tale strumento le aziende devono aver assunto almeno il 60% dei giovani utilizzati nei piani nel corso del '98.

Sgravi sulla contrattazione integrativa (art. 60) - Con decorrenza da stabilirsi con successivo provvedimento saranno ulteriormente incrementati gli sgravi contributivi di cui alla legge n.155/97 sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello (cosiddetto regime di *decontribuzione*). Il beneficio, consistente nell'applicazione di un contributo di solidarieta' del 10% (interamente a carico dei datori di lavoro) anziche' della contribuzione piena, si applichera' su un importo massimo pari al 3% (attualmente 2%) della retribuzione imponibile annua.

Fondi pensione (art. 58, comma 8 e art. 71) - Allo scopo di agevolare lo sviluppo della previdenza integrativa e' stata prevista la possibilita', previa intesa tra aziende e lavoratori, di trasformare le somme accantonate a titolo di TFR in "*strumenti finanziari*" (titoli emessi dalle stesse aziende) da destinare ai fondi pensione. Per incentivare il ricorso a tale operazione, i cui dettagli dovranno essere definiti dal Governo con apposito decreto legislativo, saranno previste agevolazioni fiscali per le imprese, a compensazione della perdita di liquidita' derivante dallo smobilizzo del TFR.

Sempre in materia di previdenza integrativa, sono state ampliate le ipotesi per le quali e' consentito agli iscritti da almeno otto anni ai fondi pensione di richiedere un'anticipazione dei contributi accumulati (art.8 del decreto legislativo n.124/93). Oltre che per l'acquisto della prima casa e per le spese sanitarie straordinarie, l'anticipazione potra' infatti essere richiesta anche per gli interventi di restauro e manutenzione della prima casa.

E' stata infine prevista la possibilita' per gli iscritti di disporre la liquidazione della propria posizione pensionistica, in caso di premorienza, a favore di qualsiasi soggetto anche diverso dai propri familiari.

Interventi per la Valle d'Aosta (art. 46) - In considerazione della crisi provocata dalla chiusura del traforo del Monte Bianco a seguito del disa-

stro dello scorso aprile, e' stata estesa sino al 31 dicembre '99 la cassa integrazione alle imprese della Valle d'Aosta altrimenti prive di ammortizzatori sociali. Il beneficio sara' concesso dall'INPS per un numero massimo complessivo di 150 unita' e previa richiesta da parte delle imprese interessate da presentarsi entro 25 giorni dall'avvenuta sospensione dei lavoratori. I motivi della richiesta, che dovranno essere strettamente collegati con l'interruzione dei flussi internazionali di traffico attraverso il Monte Bianco, dovranno risultare da apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del Lavoro.

- *Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.204 e 205 del 1998 e 71 del 1997.*